n. R.G. 17598/2017

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA

Sezione immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:

Mariarosa Pipponzi Presidente.

Mauroernesto Macca Giudice rel. est.

Luigi Andrea Patroni Griffi Giudice

ha pronunziato il seguente

DECRETO

Nel procedimento iscritto al n. **17598** del ruolo generale del contenzioso ordinario civile del Tribunale di Brescia per l'anno **2017** promosso

da

[redacted] e difeso dall'avv. Veronica Mezzasalma, presso il cui studio ha eletto domicilio.

ricorrente

contro

Ministero dell'interno.

resistente

Con l'intervento del **Pubblico Ministero**

***

OGGETTO: ricorso ex art. 35 d.lgs n. 25/2008

§§§

§. 1 – Il ricorrente, formulata richiesta di riconoscimento della protezione internazionale, avanti alla Commissione Territoriale di Brescia – Sezione di Bergamo dichiarava:

di essere nato a Kusalang nel dipartimento di Makaty in Gambia l'1/1/1997, di aver frequentato un solo anno di scuola coranica e di non saper né leggere né scrivere;

che il padre era morto quando era piccolo, mentre la madre era deceduta a causa di una malattia nel 2014, di aver un fratello maggiore del quale non aveva avuto più notizie da quando aveva lasciato il Gambia e di aver vissuto assieme alla madre ed al fratello sino al 2014, con la famiglia di un lontano parente del padre deceduto;

che la famiglia si sostentava con la coltivazione di un terreno di loro proprietà producendo miglio e mais;

Firmato Da: PIPPONZI MARIAROSA CLARA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 4cfdc28427b8a771 - Firmato Da: MACCA MAUROERNESTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 114c37

che successivamente alla morte della madre i parenti avevano intimato ad esso ed al fratello di lasciare l'abitazione;

che i due fratelli si erano opposti, scatenando così continue discussioni;

che un giorno di fine 2014 dopo una discussione violenta, sempre originata dalla richiesta dei parenti di abbandonare la casa, i figli del parente presso cui vivevano (che era uno zio) avevano aggredito fisicamente il fratello;

che appena aveva visto il sangue sul corpo del fratello era scappato fuori casa in cerca di aiuto;

che i vicini, allarmati dal ricorrente ed accortisi della situazione, lo avevano condotto al riparo nella loro abitazione;

che, attese le gravi condizioni, i vicini avevano portato velocemente il fratello del ricorrente in ospedale, dove fu ricoverato;

che i parenti lo avevano minacciato che se lo avessero visto lo avrebbero ucciso;

che per la paura era rimasto per circa un mese nascosto a casa dei vicini, tanto che non aveva avuto il coraggio di uscire neppure per raggiungere il fratello in ospedale per accertarsi delle sue condizioni;

che per le stesse ragioni non aveva avuto il coraggio di rivolgersi alla polizia;

che né aveva pensato di rivolgersi al capo villaggio;

che sia la casa che il campo erano in comproprietà con questi parenti;

che non potendo rimanere più oltre presso l'abitazione dei vicini e non avendo più alcun luogo dove recarsi, temendo per la propria incolumità, il ricorrente aveva deciso di lasciare il Paese di notte il 28 gennaio 2015;

che durante il viaggio aveva attraversato il Senegal, la Mauritania, ove si fermava per cinque mesi, il Mali, il Burkina Faso poi in Niger ed infine la Libia – in cui era rimasto per cinque mesi, costretto a lavorare senza retribuzione – e l'Italia dove giunse il 14/4/2016.

§. 2 – La Commissione Territoriale negava il riconoscimento dello stato di rifugiato e della protezione sussidiaria e non disponeva la trasmissione degli atti al Questore per l'emissione di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Secondo la Commissione il racconto mancava di dettagli su avvenimenti così importanti, come la morte della madre o l'aggressione del fratello, inoltre non era comprensibile perché il richiedente, pur avendo diritto al campo ed alla casa non avesse chiesto l'intervento delle autorità quanto meno del capo villaggio. Infine, la Commissione osservava che i timori per il rientro erano vaghi e lacunosi.

§. 3 – Avverso il provvedimento di diniego della domanda di protezione internazionale proponeva ricorso chiedendo in via principale la protezione sussidiaria e in via subordinata il permesso per motivi umanitari.

Secondo parte ricorrente il racconto era tutt'altro che vago e generico. Rappresentava inoltre la difficile situazione del Gambia e, quanto al permesso umanitario, sottolineava la giovane età e l'impegno svolto dal medesimo in Italia per inserirsi. Il Ministero resistente si costituiva limitandosi a depositare il verbale delle dichiarazioni rese dall'odierno ricorrente avanti alla Commissione ed i relativi allegati.

Il Ministero resistente trasmetteva, per il tramite della Commissione Territoriale, breve comparsa di costituzione, con allegata documentazione, richiamandosi alle motivazioni

Firmato Da: PIPPONZI MARIAROSA CLARA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 4cfdc28427b8a771 - Firmato Da: MACCA MAUROERNESTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 114c37

espresse nel provvedimento di diniego della Commissione.

Il P.M. non ravvisava la sussistenza di cause ostative all'accoglimento del ricorso.

All'udienza del 28 marzo 2018 il richiedente oltre a precisare la corretta grafia del villaggio di origine Kusalang, anziché Kosulang, dichiarava:

che la casa dove viveva con il fratello era la casa della famiglia;

che il padre era il minore dei fratelli;

che non era andato a parlare col capo villaggio quando erano stati cacciati perché aveva molta paura;

di non aver più notizie del fratello da quando lo avevano portato in ospedale, anche perché nel villaggio non c'era il cellulare, tanto che non sapeva se fosse vivo o morto;

di non sapere quanti anni aveva quando aveva lasciato il Gambia perché non era andato a scuola;

di non volere tornare in Gambia perché temeva potessero ucciderlo.

***

§. 4 – Le domande di parte ricorrente devono essere accolte, seppure in parte, per i motivi di cui in appresso.

§. 4. 1 – Preliminarmente deve essere rigettata la domanda di protezione sussidiaria, difettandone i presupposti, in particolare perché non risulta che il richiedente possa rischiare un grave danno ex art. 14 d.lgs. n. 251/2007 a ritornare in Gambia.

Il ricorrente non ha commesso reati, né rischia alcuna pena capitale.

Le minacce di morte asseritamente subite e provenienti dai parenti (cugini e/o zio) non paiono essere credibili. E ciò per due ordini di considerazioni. In primo luogo, il villaggio di origine del richiedente è un piccolo centro abitato di circa 251 persone sul limitare del confine con Senegal (cfr. http://gm.geoview.info/kusalang,2412762), sicché pare difficile che in una comunità così piccola, i parenti non sapessero dove si nascondeva il ricorrente e non gli abbiano fatto alcunché. Non solo, sempre perché si tratta di un piccolo villaggio, pare strano che i vicini lascerebbero aggredire il ragazzo una volta che questo tornasse a casa, considerato che i medesimi vicini sono intervenuti a bloccare l'aggressione, hanno portato all'ospedale il fratello ferito ed hanno accolto in casa per un mese il ricorrente.

A ciò si aggiunga comunque che è notorio che nei villaggi rurali dell'Africa occidentale di cultura musulmana, in caso di morte prematura del capo famiglia i figli di questo e la moglie siano accolti nella famiglia del parente prossimo, sicché appare strano che volessero cacciarli di casa, considerato peraltro che il ricorrente era ancora minorenne (cfr. https://crprotezioneinternazionale.wordpress.com/diritto-di-famiglia-in-gambia-quando-il-coniuge-maschio-sia-di-religione-musulmana/; e

http://www.accessgambia.com/information/family-relations.html).

Detto ciò, è necessario comunque considerare che, anche ad accettare la versione fornita dal ricorrente su come si siano svolti i fatti, è necessario considerare che i parenti del medesimo non possono essere considerati un gruppo che controlla il territorio di Kusalang o comunque con forza tale per cui il ricorrente non potrebbe ricevere tutela dalle autorità contro costoro. Prova evidente che, come già detto i vicini si sono opposti, quantomeno portando il fratello del [redacted] all'ospedale ed ospitando il medesimo

Firmato Da: PIPPONZI MARIAROSA CLARA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 4cfdc28427b8a771 - Firmato Da: MACCA MAUROERNESTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 114c37

richiedente asilo. A ciò si aggiunga che, anche a volere ammettere l'aggressione, il ricorrente, neppure ha voluto chiedere l'aiuto o il consiglio del capo villaggio o comunque degli anziani.

Infine, non pare il caso di soffermarsi su un asserito pericolo derivante da violenze generalizzate o da conflitti, atteso che attualmente in Gambia risulta esservi la situazione stabile) (cfr. https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/coi-report- gambia.pdf https://www.amnesty.org/en/countries/africa/gambia/report-gambia/) ed in verità pure quando era fuggito nel gennaio 2015, posto che in quel periodo si era nel pieno della dittatura ed il ragazzo viveva ai margini dei grandi avvenimenti del Gambia.

§. 4. 2 – Orbene, posto quanto sopra, deve osservarsi che nel caso che occupa sussistono invece i presupposti per concedere il permesso di soggiorno c.d. umanitario.

Infatti, è necessario considerare che il ricorrente ha lasciato il proprio Paese che aveva da poco raggiunto la maggiore età, senza avere più legami stabili, se non un fratello, del quale verosimilmente non ha più notizie ed alcuni parenti con i quali, per quanto non veritiera sia la storia narrata, non avrebbe comunque più rapporti essendo trascorso molto tempo ed essendo ormai un uomo adulto, di talché difficilmente verrebbe riaccolto nella famiglia di origine.

A ciò si aggiunga che il [redacted] ha ormai trascorso trenta sei mesi lontano dal Gambia. Dieci mesi li ha trascorsi tra il Mali e la Libia in condizioni di seria difficoltà, visto che ha lavorato senza ricevere pagamento (circostanza più che attendibile perché spesso in comune ai richiedenti asilo) e quasi due anni invece li ha passati in Italia. Qui il ricorrente ha potuto acquisire alcune competenze non solo linguistiche ma anche professionali, come comprovano i diplomi dei corsi di lingua italiana, nonché un brevetto per operatore di muletto e di saldatore meccanico prodotti dal medesimo. In tale ottica, merita rilievo la circostanza che il ricorrente abbia dimostrato di possedere buone capacità di apprendimento, nonostante partisse da condizioni svantaggiate di analfabetismo (ha fatto solo un anno di scuola coranica).

In altre parole, considerato il buon inserimento nel territorio italiano e le condizioni familiari ed economiche in patria, il rimpatrio lo esporrebbe ad una situazione di vulnerabilità perché lo costringerebbe a ritornare in una dimensione, al contrario di quella che sta costruendo qui in Italia, in cui non dispone di alcuno strumento. Del resto, la vulnerabilità è stata riconosciuta da recente giurisprudenza di merito in fattispecie non dissimili dalla presente, stante l'integrazione che aveva acquisito il richiedente nel nostro Paese (cfr. Trib. Roma 8/9/2017, App. Milano 28/2/2017, Trib. Bari 16/3/2017).

In conclusione, può riconoscersi il permesso di soggiorno per motivi umanitari al ricorrente [redacted] sussistendo, allo stato ed alla luce delle considerazioni svolte, i presupposti di cui dell'art. 5 comma 6 d.lgs. n. 286/1998.

Visto l'art. 133 d.P.R. 115/2002, dichiara non ripetibili le spese di lite.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso reputa sussistenti a favore di [redacted], i presupposti per la concessione della protezione umanitaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286/1998.

Dispone la trasmissione degli atti al Questore del luogo di domicilio del ricorrente per il rilascio nei suoi confronti del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286/1998.

Firmato Da: PIPPONZI MARIAROSA CLARA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 4cfdc28427b8a771 - Firmato Da: MACCA MAUROERNESTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 114c37

Visto l'art. 133 d.P.R. 115/2002, dichiara non ripetibili le spese di lite.

Si comunichi al ricorrente ed al Ministero dell'interno presso la Commissione Territoriale di Brescia per il riconoscimento della protezione internazionale – Sez. Bergamo.

Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del 28 marzo 2018

Il Presidente

Mariarosa Pipponzi

Firmato Da: PIPPONZI MARIAROSA CLARA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 4cfdc28427b8a771 - Firmato Da: MACCA MAUROERNESTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 114c37